

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Cabras n. 130 del 03/07/2025

Ente Gestore Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre"

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

(D.M. del 28 aprile 2017, pubblicato sulla G. U. n. 113 del 17 maggio 2017)

Annualità 2025

Articolo 1 – Norme generali

1. Il presente Disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite dal Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre", da ora in poi detto REO, di cui al D.M. del 28 aprile 2017, per le quali lo stesso REO rimanda a decisioni dell'Ente gestore.
2. Il presente Disciplinare, compresi i Corrispettivi e le Sanzioni ad esso allegati, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare (TBM) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti ed ha validità per l'anno 2025, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente Disciplinare è proposto e aggiornato dall'ente gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette.
3. L'ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta (AMP).

Articolo 3 – Definizioni

Ad integrazione di quanto definito dall'art. 2 del REO, ai fini del Regolamento e del presente Disciplinare si intende per:

- a. *«acque di sentina»*, sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti.
- b. *«balneazione»*, l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari, guanti, rash guard e/o mutino corto e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- c. *«noleggio occasionale di unità da diporto»*, forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta delle suddette unità da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria delle unità, ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica.
- d. *«piccola pesca costiera»*, l'attività di pesca da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;

Articolo 4 – Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 16, del REO, è disposto quanto segue.
2. I siti di immersione (suddivisi per tipologia di immersione ARA o Apnea) individuati dall'ente gestore sono di seguito riportati (tabella 1), identificati nelle successive figure 1.a, 1.b, 1.c.

Tabella 1 - Siti per immersioni libere (ARA e apnea)

N	Sito	Latitudine	Longitudine	Gavitello	Zona	Profondità	ARA	Apnea
1	Secca di libeccio	39° 52,038'	8° 15,574'	sì	C	24	sì	sì
3	Colonne	39° 53,537'	8° 16,967'	sì	C	13	sì	sì
4	Cigliata di libeccio	39° 51,633'	8° 15,154'	sì	C	30	sì	sì
5	Pozzi	39° 52,798'	8° 15,541'	sì	C	31	sì	sì
6	Arco del carosello	39° 53,499'	8° 16,905'	sì	C	8	sì	sì
7	Cicale	39° 53,788'	8° 16,785'	sì	C	18	sì	sì
8	Relitto del Vaporetto	39° 59,064'	8° 19,084'	sì	C	18	sì	sì
9	Secca di Geppetto	39° 58,840'	8° 15,986'	sì	C	39	sì	sì
10	Secca di Ettore	39° 58,731'	8° 15,975'	sì	C	35	sì	sì
11	Relitto del Joyce*	40° 00,399'	8° 19,308'	sì	C	9	sì	sì
12	Catalanetto	39° 58,368'	8° 23,228'	sì	C	14	sì	sì
13	Capo San Marco	39° 51,476'	8° 26,104'	da terra	C	5	sì	sì
15	Relitto di Seu	39° 53,992'	8° 23,928'	sì	B	3	sì	sì
16	Is Caogheddass	39° 54,235'	8° 23,792'	da terra	B	6	sì	sì
17	Punta Maimoni	39° 54,482'	8° 23,832'	da terra	B	5	sì	sì

* Parzialmente fuori AMP

3. I soggetti che svolgono l'attività delle immersioni subacquee e in apnea devono dare apposita comunicazione, via sms, all'ufficio Area marina protetta, circa la pratica dell'attività svolta. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) numero di autorizzazione rilasciata;
 - b) identificativo sito di immersione;
 - c) data e orario di immersione;
 - d) unità nautica d'appoggio (marca, modello, colore e specifiche motore).

Articolo 5 – Disciplina delle visite guidate subacquee - didattica subacquea

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del REO, i siti di immersione per le visite guidate subacquee e per la didattica subacquea individuati dall'ente gestore, sono riportati nella seguente tabella 2

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

e identificati nelle successive figure 1.a, 1.b, 1.c.

Tabella 2 - Siti per attività di visite guidate subacquee e didattica subacquea.

N.	Sito	Latitudine	Longitudine	Gavitello	Zona	Profondità	Visite guidate	Didattica
1	Secca di libeccio	39° 52,038'	8° 15,574'	sì	C	24	sì	sì
2	Tunnel	39° 52,849'	8° 15,585'	sì	C	30	sì	no
3	Colonne	39° 53,537'	8° 16,967'	sì	C	13	sì	sì
4	Cigliata di libeccio	39° 51,633'	8° 15,154'	sì	C	30	sì	sì
5	Pozzi	39° 52,798'	8° 15,541'	sì	C	31	sì	sì
6	Arco del carosello	39° 53,499'	8° 16,905'	sì	C	8	sì	sì
7	Cicale	39° 53,788'	8° 16,785'	sì	C	18	sì	sì
8	Relitto del Vaporetto	39° 59,064'	8° 19,084'	sì	C	18	sì	sì
9	Secca di Geppetto	39° 58,840'	8° 15,986'	sì	C	39	sì	sì
10	Secca di Ettore	39° 58,731'	8° 15,975'	sì	C	35	sì	sì
11	Relitto del Joyce*	40° 00,399'	8° 19,308'	sì	C	9	sì	sì
12	Catalanetto	39° 58,368'	8° 23,228'	sì	C	14	sì	sì
13	Capo San Marco	39° 51,476'	8° 26,104'	da terra	C	5	sì	sì
14	Relitto di Seu	39° 53,992'	8° 23,928'	sì	B	3	sì	sì
15	Is Caogheddass	39° 54,235'	8° 23,792'	da terra	B	6	sì	sì
16	Punta Maimoni	39° 54,482'	8° 23,832'	da terra	B	5	sì	sì
17	Mare Morto	39°52,715'	8°26,517'	da terra	C	2	sì	sì
19	Torre Vecchia	39°51,900'	8°26,478'	sì	C	3	sì	sì

* Parzialmente fuori AMP

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Articolo 6 – Disciplina delle attività di *Seawatching*


1. 1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 29, del REO i siti di immersione per le attività di *seawatching* sono riportati nella tabella 3 seguente e identificati nelle successive figure 1.a, 1.b, 1.c.

Tabella 3 - Siti per attività di *Seawatching*

N.	Sito	Latitudine	Longitudine	Gavitello	Zona	Profondità
3	Colonne	39° 53,537'	8° 16,967'	sì	C	13
11	Relitto del Joyce*	40° 00,399'	8° 19,308'	sì	C	9
13	Capo San Marco	39° 51,476'	8° 26,104'	da terra	C	5
14	Relitto di Seu	39° 53,992'	8° 23,928'	sì	B	3
15	Is Caogheddass	39° 54,235'	8° 23,792'	da terra	B	6
16	Punta Maimoni	39° 54,482'	8° 23,832'	da terra	B	5
17	Percorso: Mare Morto - La Caletta*. Punto di inizio	39°52,715'	8°26,517'	da terra	C	2
18	Percorso: Mare Morto - La Caletta*. Punto finale	39°51,626'	8°26,308'	da terra	C	3

*Il percorso Mare Morto - La Caletta dovrà essere realizzato tra il punto di inizio e il punto finale mantenendosi all'interno della fascia dei 100m dalla linea di costa.

Figura 1.a - Siti per attività di immersioni subacquee e in apnea, visite guidate subacquee, didattica subacquea e *seawatching*



AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Figura 1.b - Siti per attività di immersioni subacquee e in apnea, visite guidate subacquee, didattica subacquea e seawatching





Figura 1.c - Siti per attività di immersioni subacquee e in apnea, visite guidate subacquee, didattica subacquea e seawatching



AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Articolo 7 - Disciplina della navigazione da diporto

- Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art.18 del REO, al fine di consentire la navigazione in Area marina protetta alle imbarcazioni non in linea con i requisiti disposti al comma 4, dello stesso articolo 18 del REO, è consentito che il possesso dei requisiti di eco-compatibilità previsti, al citato articolo 18, in particolare per la presenza delle casse di raccolta della sentina, possa essere soddisfatto attraverso l'utilizzo del seguente requisito alternativo:
 - posizionamento panno assorbente oleo-assorbitore di idrocarburi sul fondo dell'imbarcazione, all'interno del vano motore, al fine di intercettare e assorbire eventuali perdite prima che la pompa di sentina li espella in mare, e che svolga quindi funzione sostitutiva; il predetto panno dovrà essere sostituito annualmente e ne dovrà essere fornita prova all'Ufficio Area marina protetta ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
- È fatto obbligo di comunicazione mediante segnalazione all'indirizzo ambiente.ampsinis@comune.cabras.or.it, indicando nell'oggetto "SEGNALAZIONE REO", in riferimento alle seguenti attività:
 - transito in Area marina Protetta con natanti o imbarcazioni aventi a bordo strumenti non consentiti per l'attività di pesca, **sia sportiva che professionale** (tra i quali: fucile subacqueo, palangaro, apparecchi ausiliari per la respirazione, cesta per la raccolta del riccio di mare, etc.), indicando numero di autorizzazione amministrativa (se posseduta), punto di partenza e di arrivo ed orario presunto di transito;
 - transito in Area marina protetta con natanti o imbarcazioni aventi a bordo un quantitativo di pescato superiore a quello consentito (3 kg), unicamente per l'attività di pesca sportiva, indicando numero di autorizzazione amministrativa (se posseduta), punto ed orario presunto;
- Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta l'applicazione di quanto disposto all'art. 15 del presente Disciplinare.

Articolo 8 - Disciplina dell'attività di ormeggio

- Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del REO, si riportano in tabella 4 le coordinate che identificano le aree in cui sono presenti i gavitelli dove è consentito l'ormeggio e gli stralci cartografici delle stesse (figura 2).

Tabella 4 – Aree di ormeggio presso Mare Morto.

Punto	Sito	Latitudine	Longitudine
22	Maro Morto – Nord	39° 52,830' N	008° 26,556' E
23		39° 52,925' N	008° 26,639' E
24		39° 52,877' N	008° 26,752' E
25		39° 52,782' N	008° 26,674' E
26	Mare Morto – Sud	39° 52,808' N	008° 26,541' E
27		39° 52,759' N	008° 26,654' E
28		39° 52,665' N	008° 26,594' E
29		39° 52,748' N	008° 26,502' E

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"




Figura 2 – Aree di ormeggio presso Mare Morto.

2. Al fine di garantire la corretta fruizione dei gavitelli di ormeggio, presenti nelle zone descritte al precedente comma, la ripartizione dei gavitelli presenti (100), è di seguito disposta:

Tabella 5 – Ripartizione dei gavitelli di ormeggio nelle zone denominate “Mare morto nord e sud”

Utilizzo	Ripartizione
Area Marina Protetta	6
Forze dell'ordine	2
Unità piccola pesca artigianale	6
Pesca turismo	2
Locazione e noleggio	2
Diving e immersioni sub	2
Visite Guidate e trasporto passeggeri	1
Ormeggio a breve termine – unità da diporto ^o	4
Ormeggio a lungo termine – unità da diporto*	75

^o autorizzazione giornaliera o settimanale

* autorizzazione mensile o annuale

3. Qualora vi sia disponibilità di gavitelli, non concessi secondo le categorie riportate nella precedente tabella 5, l'ente gestore provvederà ad assegnarli ad altre categorie.
4. Al raggiungimento del numero massimo per ciascuna categoria, l'assegnazione delle autorizzazioni all'ormeggio presso le aree di Mare Morto verrà sospesa.

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

5. Per motivi di sicurezza l'utilizzo dei campi ormeggio è **vietato con venti MEDI superiori a 40 nodi**. L'ente gestore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che si verificano come conseguenza dell'inosservanza di questo principio di precauzione. Ai fini di facilitare la determinazione della velocità del vento, l'ente gestore ha predisposto un anemometro di riferimento i cui dati sono accessibili pubblicamente presso il sito www.areamarinasinis.it. In difetto, farà fede il dato pubblicato sul sito www.torregrandemeteo.it.
6. Oltre a quanto previsto all'art. 19, comma 5, del REO, rispetto alle modalità di utilizzo del campo ormeggio/boe di Mar Morto si applica quanto segue:
 - I. Disposizioni per l'utilizzo dell'area marittima del Campo ormeggio/boe:
 - a) il campo boe per l'ormeggio si intende diviso in due parti, il Campo Nord e il Campo Sud, come dalla seguente figura:




Figura 3 – Suddivisione aree di ormeggio presso Mare Morto

- b) il campo boe è fruibile, previa autorizzazione dell'ente gestore, dal 1° gennaio al 31 dicembre, con esclusione del periodo individuato dallo stesso ente per le operazioni di manutenzione ordinaria delle linee di ormeggio, del quale sarà reso pubblico con sufficiente preavviso per consentire la rimozione delle unità nautiche;
- c) all'interno del campo ormeggio è vietata la pesca sportiva, la balneazione e la navigazione con unità nautiche a vela o a remi;
- d) ad ogni gavitello può essere ormeggiata solo ed esclusivamente una unità nautica;

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

- e) è consentito esclusivamente l'attracco al gavitello di ormeggio assegnato dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione con unità nautiche **con un pescaggio massimo di 0,8 metri**;
- f) l'ormeggio delle unità nautiche a vela che rispettino il requisito di cui alla precedente lettera e), può essere effettuato solamente mediante l'utilizzo del motore ausiliario o con l'ausilio dell'unità nautica di proprietà dell'AMP. In ogni caso l'avvicinamento alla boa assegnata e le relative operazioni d'ormeggio potranno avvenire solo con le vele ammainate;
- g) l'attraversamento del campo ormeggio è consentito esclusivamente alle unità nautiche impegnate in operazioni di ormeggio/disormeggio ai gavitelli o attracco/allontanamento al pontile;
- h) è consentito l'ormeggio per la/e sola/e unità nautica/nautiche dichiarata/e al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'ente gestore in possesso dei requisiti previsti;
- i) ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ormeggio è obbligatorio dimostrare il possesso di un'assicurazione RC in corso di validità. L'autorizzazione si intenderà automaticamente sospesa al venir meno della copertura assicurativa dell'unità nautica. L'ente gestore richiederà l'allontanamento dall'ormeggio delle unità che si trovino in questa situazione, segnalando il fatto alla competente Autorità Marittima;
- j) non è consentito lo scambio dei posti ormeggio assegnati in assenza di espressa nulla osta dell'ente gestore;
- k) l'ente gestore non risponde di nessuna perdita o danno subito dalle unità che usufruiscono del campo ormeggio/boe, o dalle cose per fatti imputabili a terzi, né di eventuali furti compiuti a bordo delle stesse unità presenti nell'area adibita a campo ormeggio/boe e dell'approdo;
- l) le unità nautiche all'interno del campo ormeggio devono procedere con velocità di sicurezza, la quale non potrà comunque essere superiore a 2 nodi, in assetto dislocante, e dovrà essere imposta tenendo nella debita considerazione:
 - i. le condizioni meteomarine al momento in atto;
 - ii. le capacità evolutive della propria unità;
 - iii. la presenza di traffico all'interno del campo ormeggio;
 - iv. la presenza di altre unità agli ormeggi;
 - v. ogni altro elemento che possa influenzare la sicura esecuzione della manovra;
- m) i soggetti autorizzati all'ormeggio potranno avvalersi dell'unità nautica di proprietà dell'AMP allocata presso il pontile per raggiungere la propria unità nautica ormeggiata al gavitello e viceversa. L'utilizzo della predetta unità nautica potrà avvenire unicamente nei giorni e negli orari individuati dall'ente gestore e ogni caso con la presenza, a bordo dell'operatore per la sicurezza individuato dallo stesso ente che avrà il compito di verificare il corretto utilizzo della stessa.

L'operatore in caso di necessità o di pericolo imminente potrà assumere direttamente il comando dell'unità;
- n) i soggetti che usufruiranno dell'unità nautica di cui alla precedente lettera m), assumeranno il comando dell'unità nautica, ai sensi del Codice della Nautica da diporto (D.Lgs. n. 171 del 2005 – Capo IV e V, art. 39 e successivi) e saranno esclusivi responsabili della buona riuscita delle manovre e della navigazione;
- o) al fine di economizzare gli spostamenti e ridurre l'impatto ambientale degli stessi, in presenza di un numero di autorizzati superiore a 1 e fino ad un massimo di 3 sarà consentito l'uso condiviso dell'unità nautica previo accordo degli stessi autorizzati; In ogni caso il numero massimo di utilizzatori (autorizzati più eventuale/i persona/e di ausilio) non potrà essere superiore a 6. Il comando dell'unità sarà assunto da ogni autorizzato in maniera successiva, nel percorso che lo av-

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

vicina al proprio gavitello di ormeggio;

- p) è predisposto un corridoio di accesso dotato di appositi segnalamenti diurni e notturni. La circolazione all'interno del corridoio dovrà avvenire secondo lo schema indicato nella seguente figura, mantenendosi accostati al limite del corridoio alla propria dritta. L'attraversamento del corridoio per raggiungere il Campo Nord dal Campo Sud o viceversa potrà essere realizzato nel rispetto del Regolamento Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG), sempre con rotta perpendicolare al corridoio;



Figura 4 – Corridoio di accesso aree di ormeggio presso Mare Morto

- q) nel campo ormeggio/boe e durante tutte le operazioni di ormeggio, è vietata qualsiasi operazione di manutenzione alle unità nautiche e/o ai motori;
- r) è vietato lo scarico di acque di sentina all'interno del campo ormeggio e il lavaggio delle unità nautiche con detersivi o altri prodotti inquinanti;
- s) è vietato rifornire di carburante le unità nautiche all'interno del campo ormeggio;

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

II. Disposizioni per l'utilizzo del pontile galleggiante e del sollevatore a bandiera:

- a) sono ammessi ad utilizzare il pontile galleggiante di servizio esclusivamente:
 - i. i soggetti muniti di autorizzazione all'ormeggio in corso di validità, rilasciata dall'ente gestore nell'anno di riferimento;
 - ii. gli Organi di Controllo e di Polizia;
 - iii. le Pubbliche Amministrazioni che ne facciano espressa richiesta nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
 - iv. gli operatori economici muniti di autorizzazione allo svolgimento delle attività commerciali consentite in AMP rilasciata dall'ente gestore nell'anno di riferimento e in vigore;
 - v. i soggetti disabili e loro accompagnatori ai fini dell'utilizzo del sollevatore a bandiera, allocato presso il pontile, per l'imbarco in un'unità nautica ammessa, ai sensi dei punti precedenti, all'utilizzo del pontile.
- b) l'utilizzo del pontile è consentito negli orari comunicati dall'ente gestore, ed in ogni caso in presenza del personale di supporto individuato dall'ente gestore.
- c) l'attracco al pontile è consentito nel rispetto di una distanza minima di sicurezza, prua e a poppa, di 0,50 m rispetto alle altre unità nautiche presenti, nelle posizioni individuate dall'ente gestore e dotate di appositi anelli per l'ormeggio.
- d) l'attracco è consentito esclusivamente alla lunga (all'inglese).
- e) l'attracco al pontile ai soggetti autorizzati all'ormeggio è consentito unicamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, la cui durata deve essere ridotta al minimo indispensabile e comunque non oltre 10 minuti.
- f) l'attracco al pontile ai soggetti che hanno versato la tariffa per lo stazionamento, è consentito per un massimo di n. 3 ore o comunque fino al limite dell'orario di utilizzo indicato dall'ente gestore.
- g) le posizioni di attracco al pontile in prossimità del sollevatore a bandiera saranno utilizzate in maniera prioritaria dai soggetti disabili e i loro accompagnatori.
- h) è vietato l'utilizzo del pontile a minori di età inferiore di anni 16 non accompagnati.
- i) sono consentiti l'introduzione e la detenzione di animali da compagnia nell'ambito del campo ormeggio in osservanza alla normativa vigente, purché gli stessi non risultino pericolosi o molesti. È altresì vietato lasciare gli animali a bordo dell'unità nautica senza l'accompagnamento del proprietario o di persona responsabile.
- j) non è consentito condurre animali a passeggio nel pontile. I proprietari degli animali sono comunque responsabili, nei confronti dei terzi di ogni danno o inconveniente arrecato dagli animali stessi; sono tenuti all'autonomo ed immediato recupero delle eventuali deiezioni, nonché al rispetto di ogni altra pertinente normativa.
- k) è vietato correre sul pontile o transitare con veicoli di locomozione (biciclette, tricicli, monopattini, motoveicoli), anche ad alimentazione elettrica.
- l) è vietato tuffarsi dal pontile.
- m) è vietata la pesca sportiva (anche da terra) e la balneazione nelle acque attorno al pontile e per una distanza di 50m sulla battigia.
- n) per tutta la durata dell'attracco al pontile i motori devono essere spenti.
- o) il sollevatore a bandiera dovrà essere utilizzato da un disabile per volta con l'assistenza obbligatoria di un accompagnatore idoneo sul pontile e di un secondo accompagnatore idoneo a bordo dell'unità

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

nautica. L'ente gestore declina espressamente ogni responsabilità per danni derivanti dall'utilizzo improprio del sollevatore.

- p) non è ammesso l'utilizzo del sollevatore con un peso complessivo superiore a 130 kg.
 - q) i disabili non accompagnati potranno richiedere l'assistenza a bordo del personale di supporto individuato dall'ente gestore, il quale avrà comunque la possibilità di negare il supporto in caso di operazioni ritenute complesse o pericolose per l'incolumità propria e/o del disabile e in ogni caso se non presente una persona idonea di supporto sul pontile.
- III. In caso di danni provocati alle strutture di approdo in conseguenza delle manovre d'ormeggio, nonché l'accidentale sversamento di qualsiasi elemento inquinante (quali ad esempio oli, idrocarburi o altro) nello specchio acqueo del campo ormeggio, l'utente responsabile dovrà immediatamente porre in essere tutte le azioni finalizzate a ridurre e contenere lo sversamento, informando contestualmente l'ente gestore dell'evento e delle azioni adottate. L'utente responsabile sarà comunque tenuto a rimborsare le eventuali spese che si dovessero rendere necessarie per eliminare gli effetti dell'evento dannoso (es. bonifiche, intervento di ditte specializzate ecc.).
- IV. Nel tratto di mare compreso tra il campo ormeggio e la costa è consentita la balneazione esclusivamente nel tratto delimitato a mare da apposita cima galleggiante collocata dall'ente gestore e individuata a terra da appositi cartelli di segnalazione ubicati nei principali accessi all'arenile, come nella figura che segue:




Figura 5 – Aree in cui è consentita la balneazione presso Mare Morto

Articolo 9- Disciplina dell'attività di stazionamento

- Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 19 comma 6 del REO, si riportano di seguito le tabelle che identificano le aree in cui sono presenti i gavitelli di stazionamento riservati alla sola **sosta temporanea anche ai fini della balneazione** (inferiore alle 24 ore). Per ciascuna area sono identificate le coordinate che la delimitano e i singoli gavitelli posizionati all'interno della stessa, con l'indicazione della lunghezza massima delle unità nautiche che vi si possono ormeggiare.

I - Aree di stazionamento presso Tharros e La Caletta – Torre Vecchia

Presso le località Tharros e La Caletta – Torre vecchia sono state individuate due aree i cui limiti sono identificati dalle coordinate riportate nella successiva tabella 6.a e al cui interno sono state posizionate complessivamente n°28 boe riservate alla sola **sosta temporanea**, di cui n°11 posizionate nell'area di "Tharros", singolarmente identificate nella successiva tabella 6.b, e n°17 posizionate nell'area di "La Caletta – Torre Vecchia", singolarmente identificate nella successiva tabella 6.c.

Punto	Sito	Latitudine	Longitudine
1	Caletta – Torre Vecchia	39° 51,615' N	008° 26,311' E
2		39° 51,791' N	008° 26,380' E
3		39° 51,941' N	008° 26,538' E
4		39° 51,935' N	008° 26,738' E
5		39° 51,581' N	008° 26,384' E
6	Tharros	39° 52,229' N	008° 26,531' E
7		39° 52,356' N	008° 26,634' E
8		39° 52,305' N	008° 26,756' E
9		39° 52,177' N	008° 26,658' E

Tabella 6.a – Aree di stazionamento presso Tharros e La Caletta – Torre Vecchia.




Figura 6.a – Aree di stazionamento presso Tharros e la Caletta – Torre Vecchia.

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"




Figura 6.b – Cartografia identificazione boe di stazionamento presso Tharros e la Caletta – Torre Vecchia.

L'utilizzo dei gavittelli **cilindrici e non cilindrici**, identificati da un numero sequenziale, è consentito esclusivamente **in condizioni di vento MEDIO inferiore ai 20 nodi** e per unità nautiche di **lunghezza fuori tutto (LFT) pari o inferiore alla lunghezza fuori tutto (LFT) riportata**, per ogni singola boa, nelle seguenti tabelle 6.b e 6.c:

<i>N.</i>	<i>Identificativo Boa</i>	<i>Lunghezza massima per ormeggio unità singola</i>	<i>Somma Lunghezza per ormeggio due unità</i>
01	A34	15 metri	15 metri
02	A38	15 metri	15 metri
03	A39	12 metri	15 metri
04	A40	15 metri	15 metri
05	B21	15 metri	15 metri
06	B22	15 metri	15 metri
07	B23	15 metri	15 metri
08	B24	15 metri	15 metri
09	B25	15 metri	15 metri
10	B28	15 metri	15 metri
11	B29	12 metri	15 metri

Tabella 6.b – Boe di stazionamento presso Tharros

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Per motivi di sicurezza e a differenza di tutti gli altri gavitelli presenti nell'area, l'utilizzo dei gavitelli identificati nella tabella dai numeri **A39 e B29** è consentito, con le medesime limitazioni di intensità del vento previste per tutti gli altri, esclusivamente alle unità nautiche **di lunghezza fuori tutto (LFT) pari o inferiore a 12 metri**.

<i>N.</i>	<i>Identificativo Boa</i>	<i>Lunghezza massima per ormeggio unità singola</i>	<i>Somma Lunghezza per ormeggio due unità</i>
01	A23	15 metri	15 metri
02	A24	15 metri	15 metri
03	A26	15 metri	15 metri
04	A28	15 metri	15 metri
05	A31	15 metri	15 metri
06	A32	15 metri	15 metri
07	B04	15 metri	15 metri
08	B05	15 metri	15 metri
09	B06	15 metri	15 metri
10	B07	15 metri	15 metri
11	B10	15 metri	15 metri
12	B12	15 metri	15 metri
13	B13	12 metri	15 metri
14	B14	15 metri	15 metri
15	B15	15 metri	15 metri
16	B16	15 metri	15 metri
17	B17	15 metri	15 metri
Tabella 6.c – Boe di stazionamento presso la Caletta – Torre Vecchia			

Per motivi di sicurezza e a differenza di tutti gli altri gavitelli presenti nell'area, l'utilizzo del gavitello identificato nella tabella dal numero **B13** è consentito, con le medesime limitazioni di intensità del vento previste per tutti gli altri, esclusivamente alle unità nautiche **di lunghezza fuori tutto (LFT) pari o inferiore a 12 metri**.

II - Aree di stazionamento presso Turr'e Seu

Presso la località Turr'e Seu è stata individuata un'area i cui limiti sono identificati dalle coordinate riportate nella successiva tabella 7.a e al cui interno sono state posizionate n°7 boe, singolarmente identificate nella successiva tabella 7.b, riservate alla sola **sosta temporanea**.

Punto	Sito	Latitudine	Longitudine
10	Seu	39° 53,844' N	008° 24,367' E
11		39° 53,901' N	008° 24,300' E
12		39° 54,022' N	008° 24,531' E
13		39° 53,969' N	008° 24,597' E
Tabella 7.a – Aree di stazionamento presso Turr'e Seu.			

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"




Figura 7.a – Aree di stazionamento presso Turr'e Seu.




Figura 7.b – Cartografia identificazione boe di stazionamento presso Turr'e Seu.

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

L'utilizzo dei gavitelli **cilindrici** e **non cilindrici**, identificati da un numero sequenziale, è consentito esclusivamente **in condizioni di vento MEDIO inferiore ai 20 nodi** e per unità nautiche **di lunghezza fuori tutto (LFT)** pari o inferiore alla lunghezza fuori tutto (LFT) riportata, per ogni singola boa, nella seguente tabella:

<i>N.</i>	<i>Identificativo Boa</i>	<i>Lunghezza massima per ormeggio unità singola</i>	<i>Somma Lunghezza per ormeggio due unità</i>
01	A20	15 metri	15 metri
02	A21	10 metri	15 metri
03	A22	12 metri	15 metri
04	B30	15 metri	15 metri
05	B32	12 metri	15 metri
06	B34	10 metri	15 metri
07	B35	15 metri	15 metri

Tabella 7b – Boe di stazionamento presso Turr'e Seu

Per motivi di sicurezza e a differenza di tutti gli altri gavitelli presenti nell'area, l'utilizzo dei gavitelli identificati nella tabella dai numeri **A21** e **B34** è consentito esclusivamente alle unità nautiche **di lunghezza fuori tutto (LFT)** pari o inferiore a **10 metri**, mentre l'utilizzo dei gavitelli identificati nella tabella dai numeri **A22** e **B32** è consentito esclusivamente alle unità nautiche **di lunghezza fuori tutto (LFT)** pari o inferiore a **12 metri**. I predetti gavitelli potranno essere utilizzati con le medesime limitazioni di intensità del vento previste per tutti gli altri.

III - Aree di stazionamento presso l'Isola di Mal di Ventre

Presso l'Isola di Mal di ventre sono state individuate due aree i cui limiti sono identificati dalle coordinate riportate nella successiva tabella 8.a e al cui interno sono state posizionate complessivamente n°17 boe riservate alla sola **sosta temporanea**, di cui n°7 posizionate nell'area denominata "Campo Nord", singolarmente identificate nella successiva tabella 8.b, e n°10 posizionate nell'area denominata "Campo Sud", singolarmente identificate nella successiva tabella 8.c.

Punto	Sito	Latitudine	Longitudine
14	Isola di Mal di Ventre (Campo Nord)	39° 59,406' N	008° 18,803' E
15		39° 59,681' N	008° 18,836' E
16		39° 59,673' N	008° 18,973' E
17		39° 59,397' N	008° 18,935' E
18	Isola di Mal di Ventre (Campo Sud)	39° 59,034' N	008° 18,167' E
19		39° 59,248' N	008° 18,513' E
20		39° 59,198' N	008° 18,593' E
21		39° 58,979' N	008° 18,240' E

Tabella 8.a – Aree di stazionamento presso l'Isola di Mal di Ventre.

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"




Figura 8.a – Aree di stazionamento presso l'Isola di Mal di Ventre.




Figura 8.b – Cartografia identificazione boe di stazionamento presso Isola di Mal di Ventre.

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

L'utilizzo dei gavitelli **cilindrici e non cilindrici**, identificati da un numero sequenziale, è consentito esclusivamente **in condizioni di vento MEDIO inferiore ai 20 nodi** e per unità nautiche **di lunghezza fuori tutto (LFT) pari o inferiore alla lunghezza fuori tutto (LFT) riportata**, per ogni singola boa, nella seguente tabella:

<i>N.</i>	<i>Identificativo Boa</i>	<i>Lunghezza massima per ormeggio unità singola</i>	<i>Somma Lunghezza per ormeggio due unità</i>
01	A01	12 metri	15 metri
02	A02	15 metri	15 metri
03	A03	15 metri	15 metri
04	A05	15 metri	15 metri
05	A06	15 metri	15 metri
06	B42	15 metri	15 metri
07	B44	15 metri	15 metri
Tabella 8.b – Boe di stazionamento presso Isola di Mal di Ventre – Campo Nord			

Per motivi di sicurezza e a differenza di tutti gli altri gavitelli presenti nell'area, l'utilizzo del gavitello identificato nella tabella dal numero **A01** è consentito, con le medesime limitazioni di intensità del vento previste per tutti gli altri, esclusivamente alle unità nautiche **di lunghezza fuori tutto (LFT) pari o inferiore a 12 metri**.

<i>N.</i>	<i>Identificativo Boa</i>	<i>Lunghezza massima per ormeggio unità singola</i>	<i>Somma Lunghezza per ormeggio due unità</i>
01	A07	15 metri	15 metri
02	A08	15 metri	15 metri
03	A10	15 metri	15 metri
04	A12	15 metri	15 metri
05	A13	15 metri	15 metri
06	A14	15 metri	15 metri
07	B36	15 metri	15 metri
08	B37	15 metri	15 metri
09	B38	15 metri	15 metri
10	B41	15 metri	15 metri
Tabella 8.c – Boe di stazionamento presso Isola di Mal di Ventre – Campo Sud			

Disposizioni comuni e prescrizioni valide per tutte le aree di stazionamento


2. Ai fini di facilitare la determinazione della velocità del vento, l'Ente Gestore potrà predisporre un anemometro di riferimento i cui dati siano accessibili pubblicamente presso il sito www.areamarinasinis.it. In difetto, farà fede il dato pubblicato sul sito www.torregrandemeteo.it, accessibile anche dal sito dell'Area Marina Protetta.
3. L'utilizzo di gavitelli riportanti apposite diciture di utilizzo esclusivo (ove presenti) è strettamente riservato agli operatori autorizzati dall'Area Marina Protetta.
4. Nei gavitelli di stazionamento, riservati alla sola sosta temporanea, è consentito lo stazionamento **di massimo 2 unità** nautiche anche solidali tra loro, **sotto la responsabilità dei rispettivi comandanti**, purché lo stazionamento possa essere fruito reciprocamente in sicurezza. In ogni caso, **la somma delle lunghezze fuori tutto delle unità stazionate (direttamente o indirettamente) ad uno stesso gavitello dovrà essere uguale o inferiore a 15 metri.**
5. L'attracco di due unità nautiche al medesimo gavitello, sebbene tecnicamente possibile, necessita comunque di specifici accorgimenti finalizzati ad evitare il verificarsi di incidenti e/o danni alle persone, alle unità nautiche o all'infrastruttura di stazionamento (gavitello). Nell'effettuare le operazioni di attracco, pertanto, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) L'ormeggio di due unità a vela alla medesima boa non è consentito;
 - b) In caso di due unità a motore o di un'unità a vela ed una a motore, potrà essere effettuato esclusivamente l'attracco affiancato (c.d. "a pacchetto") ma le due unità dovranno essere collegate tra loro, mediante idonea cima passata sia tra le bitte di prua, sia tra le bitte di poppa, previo posizionamento di idonei parabordi. L'affiancamento a pacchetto tra le due unità dovrà avvenire soltanto dopo che la prima delle due abbia ultimato l'ormeggio al gavitello. La seconda unità non dovrà invece collegarsi al gavitello.
 - c) L'attracco delle unità nautiche al gavitello dovrà essere realizzato in condizioni di sicurezza e la seconda unità potrà procedere alle operazioni di avvicinamento e attracco solo dopo aver ricevuto l'assenso dal comandante dell'unità già stazionata. In ogni caso i comandanti delle due unità dovranno adottare ogni utile accorgimento (ad esempio l'utilizzo di appositi parabordi) affinché le due unità, sia in fase di ormeggio che durante lo stazionamento, non siano sottoposte ad urti.
 - d) Salvo diverse e/o ulteriori disposizioni previste da specifiche ordinanze della Capitaneria di Porto di Oristano, prima di iniziare la manovra occorrerà verificare che nel raggio di 50 metri dal gavitello non ci siano persone intente alla balneazione e si dovranno mantenere i motori al minimo regime atto ad assicurare il controllo dell'unità per tutta la durata dell'operazione. In caso fosse necessario procedere all'indietro si verificherà previamente che non ci siano persone intente alla balneazione nel tratto antistante lo specchio di poppa dell'unità. Dovranno essere inoltre adottate tutte le misure necessarie (p.e. segnali acustici) per segnalare la propria presenza e l'intenzione di effettuare l'attracco. Una volta terminata la manovra **il motore dovrà essere spento.**
6. Il solo ormeggio alle boe di stazionamento è gratuito e non comporta il pagamento di alcun corrispettivo. L'Ente gestore potrà attivare eventuali servizi aggiuntivi diversi dallo stazionamento (anche a pagamento) che saranno associati allo stazionamento in questi gavitelli e che saranno regolati da apposita normativa comunale.

Articolo 10 – Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 3, del REO, si riportano le coordinate dei punti che identificano le aree dove è consentito l'ancoraggio **libero** ai natanti, alle imbarcazioni da diporto, alle navi da diporto con lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 30m, alle unità adibite al pescaturismo e alla piccola pesca, consultabili anche on-line presso il sito web dell'Area marina

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

protetta (www.areamarinasinis.it) ed inoltre scaricabile su supporti quali smartphone, tablet e/o pc.



Punto	Latitudine	Longitudine	Sito	Zona
1	39°59,690' N	008°18,822' E	Cala Saline	C
2	39°59,684' N	008°18,912' E		
3	39°59,657' N	008°18,942' E		
4	39°59,578' N	008°18,791' E		
5	39°59,576' N	008°18,844' E		
6	39°59,563' N	008°18,790' E		
7	39°59,556' N	008°18,835' E		
8	39°59,520' N	008°18,792' E		
9	39°59,519' N	008°18,826' E		
10	39°59,360' N	008°18,741' E	Cala dei Pastori	C
11	39°59,346' N	008°18,784' E		
12	39°59,335' N	008°18,723' E		
13	39°59,312' N	008°18,758' E		
14	39°59,234' N	008°18,676' E		
15	39°59,209' N	008°18,699' E		
16	39°59,163' N	008°18,528' E		
17	39°59,136' N	008°18,553' E		

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Tabella 9.a – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso l'isola di Mal di Ventre.




Figura 9.b – Cartografia dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso Seu

Punto	Latitudine	Longitudine	Sito	Zona
1	39°54,015' N	008°24,572' E	Seu	C
2	39°54,003' N	008°24,595' E		
3	39°53,961' N	008°24,522' E		
4	39°53,973' N	008°24,497' E		

Tabella 9.b – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso Seu.

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"




Figura 9.c – Cartografia dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso Maimoni e Is Arutas.

Punto	Latitudine	Longitudine	Sito	Zona
39	39° 54.758' N	008° 23.629' E	Maimoni	B
40	39° 54.883' N	008° 23.711' E		
41	39° 54.885' N	008° 23.881' E		
42	39° 54.703' N	008° 23.851' E		
43	39° 56.672' N	008° 20.539' E	Is Arutas	C
44	39° 56.156' N	008° 20.539' E		
45	39° 56.672' N	008° 22.082' E		
46	39° 56.156' N	008° 22.082' E		

Tabella 9.c – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso Maimoni e Is Arutas.

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"




Figura 9.d – Cartografia dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso San Giovanni di Sinis – Istmo, Torre Vecchia, Golfo.

Punto	Latitudine	Longitudine	Sito	Zona
16	39° 53.975' N	008° 24.591' E	San Giovanni – Istmo	C
17	39° 52.026' N	008° 25.833' E		
18	39° 52.581' N	008° 25.861' E		
19	39° 52.922' N	008° 25.677' E		
20	39° 53.055' N	008° 25.892' E		
21	39° 52.888' N	008° 26.031' E		
22	39° 52.700' N	008° 26.092' E		
23	39° 52.538' N	008° 26.178' E		
24	39° 52.404' N	008° 26.132' E		
25	39° 52.250' N	008° 26.187' E		
26	39° 51.987' N	008° 26.107' E		

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Punto	Latitudine	Longitudine	Sito	Zona
27	39° 51.597' N	008° 26.352' E	Torre Vecchia	C
28	39° 51.719' N	008° 26.535' E		
29	39° 51.876' N	008° 26.695' E		
30	39° 51.906' N	008° 26.768' E		
31	39° 51.888' N	008° 26.810' E		
32	39° 51.824' N	008° 26.782' E		
33	39° 51.688' N	008° 26.615' E		
34	39° 51.554' N	008° 26.446' E		
35	39° 51.814' N	008° 26.906' E	Golfo	C
36	39° 52.093' N	008° 27.170' E		
37	39° 52.031' N	008° 27.341' E		
38	39° 51.732' N	008° 27.095' E		

Tabella 9.d – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso San Giovanni di Sinis – Istmo, Torre Vecchia e Golfo.




Figura 9.e – Cartografia dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso La Caletta

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Punto	Latitudine	Longitudine	Sito	Zona
1	39° 51,609' N	008°26,326' E	La Caletta	C
2	39°51,582' N	008°26,385' E		
3	39° 51,594' N	008°26,289' E		
4	39°51,536' N	008°26,302' E		

Tabella 9.e – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio aggiuntive presso La Caletta.

2. Nelle aree precedentemente descritte l'ente gestore, sentita la Capitaneria di Porto, potrà consentire eccezionalmente previa valutazione delle condizioni di sicurezza, l'ancoraggio di massimo **5 (cinque)** navi da diporto di lunghezza massima superiore a 30m L'ancoraggio è consentito previo rilascio dell'autorizzazione, a seguito del versamento di un corrispettivo. L'autorizzazione deve essere richiesta con almeno 15gg di anticipo rispetto alla/e data/e prevista/e. Qualora, non si verificano le condizioni di sicurezza idonee, la richiesta di autorizzazione sarà negata.
3. L'individuazione delle aree di ancoraggio è meramente indicativa e non costituisce autorizzazione all'ancoraggio all'interno delle stesse. All'interno delle aree delimitate dai punti di cui alle precedenti tabelle 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.e, l'ancoraggio è consentito **esclusivamente** su fondale sabbioso. Per una maggior facilità di individuazione delle predette aree l'ente gestore potrà collocare, a solo scopo informativo, apposite boe di segnalazione di forma troncoconica e colore giallo, recanti informazioni sulle modalità di ancoraggio che, in ogni caso, dovrà essere eseguito con la massima precauzione ed **evitando di intercettare**, con l'ancora e/o con la catena, le praterie di *Posidonia oceanica* limitrofe. **È fatto comunque obbligo al comandante dell'unità verificare la tipologia di fondale sul quale viene dato fondo all'ancora.**
4. L'ancoraggio in aree non consentite e/o l'inosservanza di queste cautele costituisce violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 20 del REO e, conseguentemente, comporterà l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'allegato "Sanzioni". In tale ipotesi, anche in presenza delle boe di segnalazione, faranno fede le coordinate GPS effettivamente rilevate in mare dalle Autorità competenti e il tipo di fondale su cui giace l'ancora.
5. L'ancoraggio delle unità nautiche dovrà essere realizzato in condizioni di sicurezza e secondo quanto disposto dalle ordinanze della Capitaneria di Porto di Oristano, nel rispetto delle indicazioni necessarie a garantire la piena applicazione di tutti gli standard di sicurezza marittima vigenti.

Articolo 11 – Disciplina dell'attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, del REO, il possesso dei requisiti di eco-compatibilità previsti, in particolare per la presenza delle casse di raccolta della sentina, possa essere soddisfatto attraverso l'utilizzo del seguente requisito alternativo:
 - a) posizionamento panno assorbente oleo-assorbitore di idrocarburi sul fondo dell'imbarcazione, all'interno del vano motore, al fine di intercettare e assorbire eventuali perdite prima che la pompa di sentina li espella in mare, e che svolga quindi funzione sostitutiva; il predetto panno dovrà essere sostituito annualmente e ne dovrà essere fornita prova all'ufficio Area marina protetta ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, del REO, ai fini del rilascio dell'autorizzazione si specifica che la domanda può essere presentata per una singola tipologia di attività o per entrambe.
3. I corrispettivi di cui all'allegato Corrispettivi del presente Disciplinare integrativo si intendono per

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

ogni unità da diporto per cui si richiede l'autorizzazione.

Articolo 12 – Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 3, si precisa che il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività elencate, è obbligatorio per il solo svolgimento di eventi sportivi e ludico ricreativi, dove sia previsto un numero maggiore di 2 (due) soggetti partecipanti all'evento stesso.
2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 3, sono esenti da autorizzazione le attività e gli eventi sportivi e ludico- ricreativi svolti in maniera organizzata con il patrocinio (anche gratuito) dell'ente gestore.


Articolo 13 – Disciplina delle attività di pesca professionale

1. A seguito del posizionamento delle strutture anti-strascico nell'ambito del progetto SATURN, in applicazione alle finalità di tutela e preservazione degli habitat interessati e degli stock ittici coinvolti, si richiama alla stretta osservanza di quanto disposto dall'Ordinanza 30/2023 della Capitaneria di Porto di Oristano.
2. Eventuali perdite di attrezzi, o danneggiamento degli stessi, scaturite dal mancato rispetto della stessa, oltre ad essere soggette a quanto disposto dall'art. 2 dell'Ordinanza sopra richiamata, non potranno essere in nessun modo imputabili all'ente gestore.
3. Di seguito, per una più facile identificazione, si riportano le coordinate dei punti che identificano i dissuasori installati:

Tabella 10 – Coordinate dei punti che identificano la presenza dei dissuasori

	Punto	Latitudine	Longitudine
GRUPPO 1	A	39°51'33,995" N	008°16'31,951" E
	B	39°51'14,922" N	008°17'6,399" E
	C	39°51'12,290" N	008°17'3,944" E
	D	39°51'31,360" N	008°16'29,496" E
GRUPPO 2	E	39°52'9,588" N	008°18'24,156" E
	F	39°51'44,953" N	008°18'51,39" E
	G	39°51'42,851" N	008°18'48,186" E
	H	39°52'7,485" N	008°18'20,952" E
GRUPPO 3	I	39°51'59,803" N	008°20'25,436" E
	L	39°51'52,596" N	008°21'6,671" E
	M	39°51'49,435" N	008°21'5,738" E
	I	39°51'56,639" N	008°20'24,504" E
GRUPPO 4	O	39°51'42,941" N	008°22'30,857" E
	P	39°51'41,533" N	008°22'34,651" E
	Q	39°51'12,081" N	008°22'16,251" E
	R	39°51'13,483" N	008°22'12,461" E

Figura 10 – Stralcio cartografico delle aree dove sono ubicati i dissuasori



Articolo 14 – Validità e richiesta delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2025.
2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 31 del REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, le domande possono essere inoltrate anche attraverso le seguenti modalità:
 - a) via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it.
 - b) presso gli uffici del protocollo del Comune di Cabras, negli orari di apertura al pubblico;
 - c) via posta all'indirizzo: Comune di Cabras – Ufficio Protocollo, Piazza Eleonora 1, 09072, Cabras (Or);
3. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare, per lo svolgimento delle attività di cui al REO, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
4. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 8, il provvedimento di autorizzazione può altresì essere rilasciato in formato elettronico.
5. Il ritiro delle autorizzazioni potrà essere fatto unicamente al soggetto richiedente, fatta salva la possibilità di presentare apposita richiesta con l'indicazione esplicita di consegna ad altro soggetto, inserendone nominativo ed elementi identificativi, da trasmettere anche a mezzo e-mail, all'Ufficio Area marina protetta.

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Articolo 15 – Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto disposto all'articolo 35 del REO, le coordinate bancarie/conto corrente postale per il versamento dei corrispettivi, compresi i diritti di segreteria, sono le seguenti:
 - a) Bonifico bancario, intestato a Comune di Cabras – Tesoreria, Istituto Banco di Sardegna, codice IBAN IT55M010158556000000012356 (per bonifico estero BIC – BPMOIT22XXX);
 - a) C/C postale n° 16536096 intestato a: TESORIERE DEL COMUNE DI CABRAS
2. Nella causale dovrà essere inserito:
 - a) codice Fiscale del soggetto richiedente autorizzazione;
 - b) codice dell'attività per cui si effettua il versamento tra quelli riportati nella tabella a seguire;

Tabella 11 – codice dell'attività per cui si effettua il versamento

TIPOLOGIA ATTIVITA'	CODICE ATTIVITA'
Ricerca scientifica (art. 13 REO);	RS
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (art. 14 REO);	RUC
Immersioni (art. 16 REO);	IM
Visite guidate subacquee e didattica subacquea (art. 17 REO);	VDS
Ormeaggio (art. 19 REO);	OR
Ancoraggio navi da diporto (art. 20 REO)	AN
Trasporto passeggeri e visite guidate (art. 21 REO);	TG
Noleggio o noleggio occasionale (art. 22 REO);	NO
Locazione (art. 22 REO)	LO
Attività di <i>whale – watching</i> (art. 23 REO);	WW
Pesca professionale (art. 24 REO);	PP
Pescaturismo (art. 25 REO);	PT
Pesca sportiva e ricreativa (art. 26 REO);	PS
Attività didattiche e di divulgazione naturalistica (art. 27 REO);	AD
Attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi (art. 28 REO);	ES
Seawatching (art. 29 REO);	SW

Articolo 16 – Corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria

1. Ai sensi dell'articolo 35 del REO, i corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi dei diritti di segreteria, sono di seguito illustrati nella tabella 13, per le attività soggette ad autorizzazione da svolgersi all'interno dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre".
2. Il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, dovrà essere versato in un'unica quota al momento del ritiro dell'autorizzazione, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

3. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 9, lettera f) del REO, i proprietari di unità nautiche che attestino il possesso del motore conforme ai valori indicati nella Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche avranno una riduzione del corrispettivo in misura del 10%.
4. Per le attività di cui agli artt. 17 e 21 del REO, rispettivamente Visite guidate subacquee/didattica subacquea, e Trasporto passeggeri/visite guidate, in base a quanto previsto all'art. 35, commi 7, al fine di garantire una maggiore sostenibilità economica agli operatori di settore, il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, potrà essere ripartito nella seguente modalità:
 - a) il 50% del corrispettivo dovrà essere versato al momento del ritiro dell'autorizzazione;
 - b) il restante 50% del corrispettivo dovrà essere versato entro i successivi 90 giorni.

Tabella 12 – Corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria

Attività	Giornaliero	Settimanale	Mensile	Annuo
Art. 13 – Ricerca scientifica	0	30 €	50 €	100 €
Art. 14 – Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a uso commerciale pubblicitario di terzi o con fini di lucro	500 €	1.500 €	4.000 €	non prevista
Art. 16 – Immersioni in apnea – in zona B	7 €	20 €	50 €	100 €
Art. 16 – Immersioni in apnea e immersioni subacquee – in zona C	5 €	15 €	35 €	75 €
Art.17 – Visite guidate subacquee e didattica subacquea	30 €	Non previsto	150 €	300 €
Art.19 – Ormeaggio nelle Aree di Mare Morto – unità da diporto utenti residenti nel Comune di Cabras	€ 35	€90	€ 150	€ 300
Art.19 – Ormeaggio nelle Aree di Mare Morto – unità da diporto	€ 40	€100	€ 200	€ 400
Art. 19 – Ormeaggio nelle Aree di Mare Morto – unità attività commerciali	45 €	120 €	€ 250	€ 500
Art. 19 Ormeaggio nelle Aree di Mare Morto – unità pesca professionale	Non previsto		€50	€100
Art.20 Ancoraggio Navi da diporto di LFT < 40m	300 €	non prevista	non prevista	non prevista
Art.20 Ancoraggio Navi da diporto di LFT compresa tra 40 e 60 m	600 €	non prevista	non prevista	non prevista
Art. 21 – Trasporto passeggeri e visite guidate – natanti l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt	Non previsto			1.000 €
Art. 21 – Trasporto passeggeri e visite guidate – imbarcazioni l.f.t. tra 10,0 e 14,99 mt	Non previsto			1.100 €
Art. 21 – Trasporto passeggeri e visite guidate – imbarcazioni l.f.t. tra 15,0 e 18,99 mt	Non previsto			1.300 €
Art. 21 – Trasporto passeggeri e visite guidate – imbarcazioni l.f.t. tra 19,0 e 23,99 mt	Non previsto			1.400 €

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Art. 21 – Trasporto passeggeri e visite guidate – navi da diporto (l.f.t. > 24,0 mt)	Non previsto			1.500 €
Art. 22 – Noleggio e noleggio occasionale– imbarcazioni l.f.t. tra 2,00 e 14,99 mt	Non previsto	300 €	600 €	
Art. 22 – Noleggio e noleggio occasionale– imbarcazioni l.f.t. tra 15,0 e 23,99 mt	Non previsto	450 €	900 €	
Art. 22 – Noleggio e noleggio occasionale– navi da diporto (l.f.t.> 24,0 mt)	Non previsto	600 €	1.200 €	
Art. 22 – Locazione -- natanti non motorizzati	Non previsto	15 €	30 €	
Art. 22 – Locazione – natanti a motore l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt	Non previsto	150 €	300 €	
Art. 22 – Locazione – imbarcazioni l.f.t. tra 10,0 e 14,99 mt	Non previsto	200 €	450 €	
Art. 22 – Locazione – imbarcazioni l.f.t. tra 15,0 e 18,99 mt	Non previsto	300 €	600 €	
Art. 22 – Locazione – imbarcazioni l.f.t. tra 19,0 e 23,99 mt	Non previsto	400 €	900 €	
Art. 22 – Locazione – navi da diporto (l.f.t.> 24,0 mt)	Non previsto	500 €	1.100 €	
Art. 23 - Attività di <i>whale watching</i>	Non previsto	0	0	
Art. 26 - Pesca sportiva e ricreativa in zona C (Non residenti)				
da terra	8 €	25 €	40 €	80 €
da unità navale	8 €	25 €	40 €	80 €
Art. 26 - Pesca sportiva e ricreativa in zona B e C (Solo residenti)				
da terra	6 €	20 €	30 €	60 €
da unità navale	6 €	20 €	30 €	60 €
Art. 27 - Attività didattiche e di divulgazione naturalistica	10 €	15 €	40 €	150 €
Art. 28 - Attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi	30 €	60 €	80 €	120 €
Art. 29 - Seawatching (attività commerciale)	Non previsto			40 € 120 €

NB: Nel caso in cui vengano richieste più autorizzazioni il corrispettivo complessivo è dato dalla somma dei singoli corrispettivi.

NB: per gli artt. 21 e 22 la tariffa è valida per ciascuna unità nautica utilizzata nell'attività.

Articolo 17 - Sanzioni

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 39, comma 5, del REO, l'entità delle sanzioni

AREA MARINA PROTETTA "*PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE*"

amministrative pecuniarie, determinate dal soggetto gestore sono riportate nella tabella seguente (tabella 13):

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Tabella 13 – Sanzioni

<i>Violazione articolo del regolamento</i>	<i>Norma sanzionatoria</i>	<i>Sanzione Amministrativa prevista</i>	<i>Pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o 1/3 del massimo se più favorevole)</i>	<i>Provvedimenti Ente Gestore</i>
Art 4 - Tutela della biodiversità				
comma 1 lettera a) - Accesso e circolazione sulle dune; lettera b) - Accesso animali da compagnia	Art. 39 REO Art. 30 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
Comma 1 lettera c) e d) - Raccolta di specie animali e vegetali, se non nelle modalità previste dal regolamento.	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
Comma 1 lettera e) - Raccolta o asportazione di sabbia e/o conchiglie.	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
Comma 1 lettera f) – Danneggiamento che deturpi le componenti biologiche e/o geologiche dell’ambiente	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
Comma 1 lettera g) – Introduzione di specie alloctone appartenenti a specie aliene invasive	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
Comma 3 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
Comma 4 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
Art 10 - Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica				
comma 1 lettera a) - Movimentazione e/o rimozione della posidonia dalla zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 1 lettera a) - Movimentazione e/o rimozione della posidonia dalle zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 1 lettera b) - Movimentazione e/o rimozione della posidonia dalla zona C senza la prescritta autorizzazione dell’Ente Gestore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da €100 a € 1.032	€ 200,00	
Art 11 - Disciplina degli scarichi idrici				
comma 1 – Immissione diretta o indiretta di sostanze tossiche o inquinanti e rilascio di rifiuti solidi o liquami	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell’autorizzazione.
comma 2 – Mancato allacciamento al sistema fognario pubblico o sistemi equivalenti delle strutture ricettive e/o degli stabilimenti balneari con accesso al mare	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
Art 13 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica				
comma 1 – Effettuazione di attività di ricerca scientifica senza la prescritta autorizzazione dell’Ente Gestore – in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 1 – Effettuazione di attività di ricerca scientifica senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore – in zona B e C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 3 – Prelievo di organismi e campioni per motivi di studio senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato.
Art 14 -Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive				
comma 2 – Effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali a fini di lucro senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore – in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – Effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali a fini di lucro senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore – in zona B e C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 3 – Effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali a fini di lucro in difformità dall'autorizzazione dell'Ente Gestore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Art 15 - Disciplina dell'attività di balneazione				
comma 1 – Balneazione nelle aree di riserva integrale (Zona A)	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
Art 16 - Disciplina delle immersioni subacquee				
comma 1 – Immersioni subacquee e in apnea Zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – Immersioni subacquee Zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 3 – Immersioni in apnea Zone B e C senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalle modalità specificamente consentite	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 4 – Immersioni subacquee Zona C senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalle modalità specificamente consentite	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 5 – Ormeaggio delle unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalle modalità specificamente consentite	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 8 lett. a – Asportazione danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura biologica, geologica o archeologica durante le immersioni subacquee	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 8 lett. b – Dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale tenere comportamenti che disturbino gli organismi marini durante le immersioni subacquee	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 8 lett. c – Utilizzo di mezzi ausiliari di propulsione subacquea senza preventiva autorizzazione del soggetto gestore	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
Art. 4 comma 3 Disciplinare integrativo al REO - Obbligo di comunicazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	La prima mancata comunicazione comporterà una formale ammonizione, mentre la seconda comporterà il ritiro dell'autorizzazione
Art 17 - Disciplina delle visite guidate subacquee				
comma 1 – visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea in Zona A	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – visite guidate subacquee e l'attività didattica subacquea in notturna in Zona B	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – visite guidate subacquee e la didattica subacquea diurne in zona B	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – visite guidate subacquee e la didattica subacquea diurne in zona C	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 5 – visite guidate subacquee con autorespiratore per le persone disabili	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 6 – ormeggio delle unità nautiche dei centri d'immersione autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 7 – Informativa sulla regolamentazione dell'AMP	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 8 – annotazione nel registro	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
comma 18 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1032	€ 100,00	
Art 18 - Disciplina della navigazione da diporto				
comma 1 – utilizzo di moto d'acqua, o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – navigazione in zona A – propulsione a motore	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 2 – navigazione in zona A – propulsione a vela	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 3 – navigazione alle navi da diporto in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – navigazione in zona B, con velocità superiore a 5 nodi se entro 300m dalla costa, con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se nella fascia compresa tra 300m e 600m dalla costa, senza il possesso dei requisiti di ecocompatibilità	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
comma 5 – navigazione in zona C con velocità superiore a 5 nodi se entro 300m dalla costa, con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se nella fascia compresa tra 300m e 600m dalla costa, senza il possesso dei requisiti di ecocompatibilità, senza gli ulteriori requisiti applicabili alle navi da diporto.	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Comma 5 - navigazione in zona C con velocità superiore a 3 nodi entro la fascia definita all' art. 6 comma 5 del Disciplinare integrativo	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 7 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 8 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
Art. 7 comma 2 lettera a) Disciplinare integrativo al REO - Obbligo di comunicazione transito con attrezzi non consentiti per la pesca professionale	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	La prima mancata comunicazione comporterà una formale ammonizione, mentre la seconda comporterà il ritiro dell'autorizzazione
Art. 7 comma 2 Disciplinare integrativo al REO - Obbligo di comunicazione transito con attrezzi non consentiti per la pesca ricreativa	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	La prima mancata comunicazione comporterà una formale ammonizione, mentre la seconda comporterà il ritiro dell'autorizzazione
Art 19 - Disciplina dell'attività di ormeggio e stazionamento				
comma 1 – Ormeggio in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – Ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni da diporto in zona B senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – Ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni e navi da diporto in zona C senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 4 – Ormeaggio delle unità nautiche per attività professionali e commerciali non autorizzate	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – Ormeaggio delle unità nautiche per attività professionali e commerciali autorizzate pero al di fuori dei gavitelli predisposti allo scopo, se presenti	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 5 – Realizzazione di attività non consentite nei campi ormeaggio o in maniera difforme da quanto consentito	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
comma 6 – Utilizzo dei gavitelli in maniera non conforme alle disposizioni del Disciplinare Integrativo vigente	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
Art 20 - Disciplina dell'attività di ancoraggio				
comma 1 – Ancoraggio in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – Ancoraggio in zona B e C in aree non consentite	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – Ancoraggio in zone consentite senza il pagamento del corrispettivo ove previsto	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
Art 21 - Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate				
comma 1 – Navigazione, ancoraggio e sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – navigazione di unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – navigazione di unità nautiche abilitate in zona B con velocità superiore a 5 nodi	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – navigazione di unità nautiche abilitate in zona C con velocità superiore a 5 nodi se entro la distanza di 300m dalla costa, con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se oltre i 300m dalla costa	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 5 – ormeaggio ai gavitelli non predisposti, ove presenti e liberi quelli opportunamente predisposti. Ancoraggio non conforme ad art. 20.	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 6 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 7 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
comma 13 – Adempimenti dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Art 22 - Disciplina dell'attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione di unità da diporto				
comma 1 – navigazione e accesso alle unità da diporto adibite al noleggio, noleggio occasionale e locazione in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – servizi di noleggio, noleggio occasionale e locazione in zona B e C senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 –Natanti ed imbarcazioni per attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione senza i requisiti di ecocompatibilità	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 –Navi da diporto per attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione senza i requisiti di ecocompatibilità	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 7 – sostituzione unità da diporto autorizzate per il noleggio, noleggio occasionale e la locazione senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 8 – Adempimenti dell'operatore. Inesistenza del registro o non esibito a richiesta dell'autorità	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 10 – Inadempienza degli obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 13 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 14 – Inadempienza dell'obbligo di esposizione contrassegno	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
Art. 23 - Disciplina dell'attività di whale-watching				
comma 1 - Whale-watching in zona A ad esclusione dei monitoraggi scientifici	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 - Whale-watching in zona B e C senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – Mancato rispetto della fascia di osservazione Whale-watching	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 4 – Mancata osservanza del codice di condotta Whale-watching	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 6 – Inadempienza degli obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 7 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
Art 24 - Disciplina dell'attività di pesca professionale*				
comma 1 – Attrezzi non consentiti	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 2 – Prelievo di specie non pescabili	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 3 – Pesca al riccio di mare con modalità differenti rispetto a quanto consentito	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 3 -Obbligo di comunicazione per la pesca al riccio di mare	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	La prima mancata comunicazione comporterà una formale ammonizione, mentre la seconda comporterà il ritiro dell'autorizzazione

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 4 – Pratica della pesca professionale in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per due anni con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 5 – Pratica della pesca professionale in zona B e C senza autorizzazione	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 6 – distanza difforme in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 6 lett. a – attrezzi e quantitativi difformi (reti) e contrassegno in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 6 lett. c – attrezzi e quantitativi difformi (palangaro) e contrassegno in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 6 lett. d – attrezzi e quantitativi difformi (nasse) e contrassegno in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 7 – distanza difforme in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 7 lett. a – attrezzi e quantitativi difformi (reti) e contrassegno in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 7 lett. c – attrezzi e quantitativi difformi (palangaro) e contrassegno in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 7 lett. d – attrezzi e quantitativi difformi (nasse) e contrassegno in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 8 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 9 - attività di pesca all'interno di C.D.M. e rispetto distanze	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 11 – compilazione registri delle catture e riconsegna	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 100,00	Divieto rilascio autorizzazione per anno successivo con decorrenza dalla data di accertamento del reato
Art 25 - Disciplina dell'attività di pescaturismo*				

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 1 – Pescaturismo in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 2 – Pescaturismo in zona B e C senza autorizzazione	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 3 – Obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 5 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
comma 6 – attività contemporanea di pescaturismo e pesca artigianale se non autorizzato alla pesca artigianale	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione per due anni con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 6 – attività contemporanea di pescaturismo e pesca artigianale se autorizzato alla pesca artigianale	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Sospensione autorizzazione per anno successivo con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 7 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
Art 26 - Disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa*				
comma 1 – gare di pesca sportiva e ricreativa, pesca subacquea, detenzione e trasporto di attrezzi ad essa adibiti	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – Obbligo di comunicazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	La prima mancata comunicazione comporterà una formale ammonizione, mentre la seconda comporterà il ritiro dell'autorizzazione
comma 3 – Prelievo di specie non pescabili	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso reato

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 4 – Tecniche e attrezzi non consentiti	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
comma 5 –pesca sportiva e ricreativa in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso reato
comma 6 –pesca sportiva e ricreativa in zona B senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
comma 6 –pesca sportiva e ricreativa in zona B fatta difformemente e da soggetti autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
comma 7 –pesca sportiva e ricreativa in zona C senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 300,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
comma 7 –pesca sportiva e ricreativa in zona B fatta difformemente e da soggetti autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
comma 8 – gare di pesca sportiva da terra fatte difformemente	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione.
comma 9 – Obbligo di comunicazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
comma 11 – Obblighi dell'autorizzato	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 12 – Rispetto delle distanze	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
comma 14 – Divieto vendita o cessione del pescato	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione e divieto rilascio autorizzazione AMP per tre anni con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 16 – Cessione autorizzazione a terzi	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione.
Art. 27 Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica				
comma 1 – l'attività didattica e di divulgazione naturalistica in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – l'attività didattica e di divulgazione naturalistica in zona B e C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 5 – Obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Art 28 - Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi				
comma 1 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 1 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona C con mezzi a motore	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona C effettuata da soggetti non autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 400 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona C effettuata difformemente da soggetti autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
comma 6 – Obblighi dell'autorizzato	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Art. 29 Disciplina delle attività di Seawatching				
comma 1 – seawatching in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 - attività di seawatching per non autorizzati in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto.
comma 2 - attività di seawatching per autorizzati fatta difformemente in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	Revoca dell'autorizzazione
comma 3 - attività di seawatching per non autorizzati in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 - attività di seawatching per autorizzati fatta difformemente in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 4 – ormeggio in altri gavitelli e per tempi superiori al consentito	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 5 – Unità nautiche superiori a 2	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 9, 11 e 12 – Obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
comma 13 – consegna registro	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta consegna.